



CITTÀ DI RIVOLI

Città di Rivoli
Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel. 011.9513300
comune.rivoli.to@legalmail.it
P.IVA 00529840019

SERVIZIO PROGETTAZIONE E RETI
UFFICIO TECNICO DEL TRAFFICO

ORDINANZA N. 433 / 2022

**OGGETTO: LIMITAZIONI ALLA VIABILITA' SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE
PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLA RETE
FOGNARIA E DI ACQUEDOTTO NEL PERIODO 01/01/2023-31/12/2023**

IL DIRIGENTE

Vista la richiesta prot. 83797 del 08/11/2022 di emissione di ordinanza temporanea annuale di limitazione alla circolazione stradale inoltrata dal Dirigente Tecnico Area Sud-Ovest della Società SMAT S.p.A con sede in Torino, Via XI Febbraio 14;

Preso atto dei numerosi interventi manutentivi occorrenti alla rete fognaria e di acquedotto da parte della Soc. SMAT S.p.A. in qualità di committente responsabile dei lavori verso le ditte affidatarie, si rende necessario regolare in modo più razionale e tempestivo l'istituzione di divieti e limitazioni alla viabilità su tutto il territorio comunale per l'esecuzione della manutenzione ed il mantenimento in efficienza dell'intero impianto fognario e di acquedotto;

Visto l'art. 107 comma 3/i T.U. 267/00 e s.m.i..

Visto l'art. 25 comma 2 dello Statuto della Città di Rivoli.

Visti gli artt. 5, 6, 7 del “ Codice Della Strada “ D.Lgs. 30/04/92 N° 285.

ORDINA

**di istituire limitatamente ad avanzamento lavori ed esclusivamente alle strette necessità
derivanti dalle esigenze di cantiere**

dalle ore 00:00 del giorno 01/01/2023 fino alle ore 24:00 del giorno 31/12/2023:

il Divieto di Sosta con Rimozione Forzata,

il Restringimento della Carreggiata Stradale,

Il Senso Unico Alternato regolamentato da movieri o da impianto semaforico di cantiere,

il Limite di Velocità di 30 Km/h

il Divieto di Transito esclusivamente nei casi d'emergenza

(escluso mezzi operativi impresa esecutrice dei lavori)

in tutte le strade, vie, piazze, aree pubbliche del territorio comunale che risultino interessate dai suddetti lavori di riparazione alla rete fognaria e di acquedotto su tutto il territorio comunale;
con presegnaletica da posizionare in tutte le strade, vie, piazze, aree pubbliche del territorio comunale interessate volta per volta dalle suddette limitazioni viabilistiche.

Di rispettare quanto prescritto dal Codice della Strada, dal Regolamento di Esecuzione e dalle norme complementari per la posa della segnaletica e presegnaletica e per la sicurezza dei pedoni nei cantieri stradali;

Di prevedere e controllare adeguata segnaletica di cantiere, nelle vie oggetto della presente ordinanza, a norma delle vigenti leggi in materia di sicurezza;

Di adottare ogni misura di sicurezza al fine di preservare l'incolumità dei pedoni e di assicurarne il passaggio protetto rispettando le norme vigenti in materia di sicurezza, lasciando una carreggiata percorribile mai inferiore a 3,00 metri.

Di posizionare presegnaletica AD ALTA VISIBILITÀ al fine di indirizzare il traffico su percorsi alternativi per i mezzi di larghezza superiore a 3,00 mt.

Di consentire limitatamente alle possibilità tecniche, l'accesso ai passi carrai da parte dei cittadini residenti nella Via oggetto di intervento, dei mezzi di soccorso, dei mezzi della Forza Pubblica, dei veicoli adibiti al trasporto delle merci che devono rifornire gli esercizi commerciali eventualmente ubicati nelle località oggetto di interventi di manutenzione;

Di provvedere al ripristino della viabilità nelle ore non coperte dalla presente ordinanza;

La pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione o mascheratura della segnaletica eventualmente in contrasto, nonché la posa di idonea segnaletica di preavviso ed il ripristino della segnaletica consueta ad avvenuta ultimazione dei lavori a cura e spese della ditta esecutrice dei lavori;

La tempestiva comunicazione al Comando di Polizia Locale dell'avvenuta apposizione dei segnali che dovranno essere collocati, per quanto riguarda il divieto di sosta, non meno di 48 ore prima dell'inizio dei lavori (D.L. 30/04/92 n° 285 art. 6 comma 4/f);

La tempestiva comunicazione al Servizio a Rete ed Infrastrutture della Direzione Servizi alla Città ed alla Polizia Locale tramite la procedura concordata di ogni singolo intervento. La mancata comunicazione rende inefficace la presente ordinanza.

La presente ordinanza modifica, integra o revoca ogni altro provvedimento eventualmente in contrasto con lo stesso per il periodo sopra richiesto;

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

Che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n° 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale;

